

MICHELE BELLETTI\*

**Un percorso di riflessione per un regionalismo  
“differenziato-cooperativo”**

(Relazione al Seminario su  
«Il disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione  
dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”», Roma,  
26 aprile 2023)

(VERSIONE PROVVISORIA)

1. In premessa, preciso di essere tra coloro che sono un po’ più ottimisti sull’attuazione del regionalismo differenziato, ovvero, sulla realizzazione di un regionalismo differenziato che possa contemperare esigenze di differenziazione ed esigenze di solidarietà, soprattutto mediante gli indispensabili strumenti perequativi. Più precisamente, gli interventi perequativi dovranno fungere da volano per una implementazione di queste dinamiche sussidiarie di differenziazione.

Resto pertanto ottimista, anche se, notoriamente, l’ottimista è semplicemente un male informato.

Probabilmente ho questa colpa, però, vorrei impostare la mia Relazione assumendo questo punto di vista, senza naturalmente trascurare gli elementi problematici, partendo forse da quello più problematico: la definizione dei LEP.

Sono naturalmente onorato di essere stato nominato dal Ministro degli Affari regionali quale componente del Comitato tecnico-scientifico per

---

\* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*.

la definizione dei LEP, anche se sono certo che si tratterà di un lavoro molto complesso.

La base giuridica della citata operazione deriva, prima ancora che dalla previsione del d.d.l. 615 del 2023, qui in commento, dalla legge che reca il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023.

Questa normativa, assumendo un obiettivo impegnativo, dispone che, ai fini dell'attuazione del terzo comma dell'art. 116 Cost. e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, devono essere determinati i LEP, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce il nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare, inoltre, uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR, nonché per garantire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento di prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

1.1. Si tratta dunque di obiettivi di grande rilievo, che, tuttavia, dovrebbero essere perseguiti e realizzati a prescindere dall'attuazione del regionalismo differenziato.

La definizione dei LEP è necessaria a prescindere dalla differenziazione tra le Regioni. Massimo Luciani faceva notare, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che la lett. *m*) al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione avrebbe svolto la funzione di una rete di salvataggio, formalizzata dal legislatore di riforma costituzionale nel momento in cui si andava a decentrare tutta una serie di competenze, fino a quel momento nella titolarità pressoché esclusiva dello Stato; evidenziando dunque una valenza generale della disciplina dei LEP.

Quindi, l'auspicio è che il Comitato tecnico-scientifico rimanga in carica a lungo, se non a tempo indeterminato, poiché l'obiettivo dovrebbe essere definire i LEP in via generale e definitiva, con possibili o indispensabili aggiustamenti nel tempo. La complessità di questa operazione

trova tuttavia conferma nel fatto che i LEP non hanno ancora trovato compiuta definizione.

Lascia perplessi, invece, che l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sia subordinata alla determinazione dei LEP. Questo rischia, per l'ennesima volta, di rinviare *sine die* l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., evidenziandosi come un'attività complessa che richiede molto tempo, se non addirittura, per certi aspetti, risultando forse impossibile.

1.2. La determinazione dei LEP, tra l'altro, come da sempre precisato dalla Corte costituzionale, risponde ad un'opzione politica, sindacabile ovviamente dalla stessa Consulta (anche se, sindacato di un atto politico/discrezionale, può sembrare una contraddizione in termini), ovviamente soltanto fino alla misura della garanzia del "contenuto essenziale del diritto". Questo è quanto precisò la Corte costituzionale nella prima sentenza resa sulla riforma del Titolo V, la n. 282 del 2002.

Il sindacato della Corte, che è molto complesso (me ne rendo conto, ma la Corte ha gli strumenti per farlo), ferma restando la politicità della competenza, arriva fino alla garanzia del "contenuto essenziale del diritto", individuato dal Giudice delle leggi, secondo parametri di ragionevolezza e proporzionalità.

Sappiamo come ha definito la Corte costituzionale nel tempo l'attribuzione allo Stato di questa competenza trasversale, che si riferisce agli *standard* strutturali e qualitativi di prestazioni che concernono il soddisfacimento di diritti civili, attribuendo al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di un'adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto.

Non c'è dubbio che la definizione dei LEP, per quanto difficile, potrebbe contribuire a stemperare i malumori dei critici del regionalismo

differenziato, soprattutto di quelle Regioni che non vogliono che altri territori usufruiscano delle potenzialità di quella previsione.

Normalmente, però, alla competenza di cui alla lett. *m*), 2° comma, dell'art. 117 Cost., sia l'Avvocatura dello Stato, sia la Corte costituzionale hanno fatto ricorso per riaccentrare talune competenze in capo allo Stato, non certo per riconoscere nuovi ambiti di competenza regionale. Basti ricordare il caso della c.d. *Social Card*, oppure le pronunce sul procedimento amministrativo, definito come livello essenziale delle prestazioni, di competenza esclusiva del legislatore statale.

Quella è stata, quindi, una delle materie alle quali si è fatto ricorso per la ricentralizzazione di diverse altre competenze. Anzi, questa ricentralizzazione, che produce inevitabilmente tendenze espansive di una competenza comunque trasversale (dunque, già a vocazione espansiva), mi sembra abbia negli anni evidenziato una sorta di diffidenza nei confronti delle Regioni a disciplinare materie incidenti sui diritti civili e sociali.

Ecco, non vorrei, dal punto di vista politico, che questo tentativo di smuovere le acque del regionalismo differenziato resti imbrigliato da quanto aveva deciso, nel precedente Governo, il Ministro per gli Affari Regionali, Boccia, che aveva posto la condizione per la differenziazione nella definizione dei LEP, in ragione del fatto che non vi era unità di intenti all'interno della stessa maggioranza.

Tra l'altro, c'è un'altra questione molto seria. Una volta individuati i LEP, questi dovranno essere interamente finanziati dallo Stato. Questo è un elemento che complica ulteriormente il quadro, se assumiamo la definizione dei LEP come condizione per l'attuazione del regionalismo differenziato. Ma proprio per questo la definizione dei LEP non può non avere un margine ampio di politicità, perché poi quei livelli devono essere finanziati dallo Stato e il Governo deve, pertanto, decidere su che cosa investire.

1.3. La proposta che mi sentirei di avanzare è pertanto di continuare sicuramente con la definizione dei LEP, indispensabile, ripeto, a prescindere dall'attuazione del regionalismo differenziato, ma far venire meno il rapporto di condizionalità con la devoluzione di ulteriori competenze. Oppure, circoscrivere quella definizione alle sole materie che verranno devolute e così partire con un processo devolutivo solo su alcune materie. Si potrà poi verificare se quelle devoluzioni hanno prodotto i risultati attesi e magari riflettere su alcune e non su tutte, come mi pare si voglia fare, posto che molte materie, in concreto, potrebbero non essere mai devolute (si pensi all'istruzione).

2. Qual è la critica principale che viene mossa al regionalismo differenziato? L'attribuzione di ulteriori competenze solo ad alcune Regioni sottrarrebbe, si sostiene, risorse ad altre Regioni, paradossalmente proprio a quelle più bisognose di una perequazione in un'ottica di riequilibrio, in quanto Regioni, come recita l'articolo 119 della Costituzione, con una minore capacità fiscale per abitante. Eppure, voglio ricordare una sentenza della Corte costituzionale del 2008, la n. 216. In quell'occasione, il Veneto e la Lombardia contestarono un intervento normativo dello Stato volto a ripianare i disavanzi in ambito sanitario di alcune Regioni (Campania, Lazio, Molise e Sicilia). Le ricorrenti contestavano l'intervento statale proprio sulla base dell'assunto che avrebbe eroso risorse alle altre Regioni, pregiudicando la qualità e la quantità delle prestazioni rese dagli altri enti territoriali, chiamandoli alla sopportazione di oneri generali di una spesa inefficiente ed eccessiva.

La Consulta ha, tuttavia, dichiarato inammissibili i ricorsi, ravvisando la mancanza dell'interesse ad agire, per il fatto che non vi fosse certezza sulle ripercussioni a carico della generalità delle risorse e dunque della generalità degli enti territoriali. Ne deriva pertanto che, proprio l'argomento al quale i critici del regionalismo differenziato fanno maggiormente ricorso è stato "cassato" dalla Corte costituzionale in maniera molto equilibrata e sulla base di un bilanciamento tra le diverse istanze.

Naturalmente e opportunamente, quell'intervento statale si muoveva in un'ottica perequativa e redistributiva di regionalismo cooperativo. Tuttavia, appunto, non si può non vedere – e lo dico ai critici radicali del regionalismo differenziato – che esiste già un regionalismo differenziato, ai danni, tuttavia, delle Regioni, e dei residenti in quelle Regioni, in Piano di Rientro, i cui danni si riverberano sull'intera collettività, perché le risorse alle quali si ricorre per fare fronte ai *deficit* di bilancio potrebbero essere utilizzate diversamente, a favore dell'intero territorio nazionale.

2.1. Del resto, capisco anche la posizione delle Regioni virtuose, che conferiscono i più alti residui fiscali, che contribuiscono a finanziare commissariamenti, a fronte di buchi di bilancio, che non riescono comunque a fare fronte a quelle situazioni. Basta richiamare quell'importante sentenza della Corte costituzionale, scritta dal Giudice Luca Antonini – n. 168 del 2021 – dove la Consulta rileva che il meccanismo dei Piani di Rientro come viene ora concepito non può funzionare, perché non basta sostituire il Presidente della Regione con il Commissario *ad acta* se poi la struttura che coadiuva il Commissario è la stessa del Presidente e soprattutto è soggetta ai “condizionamenti ambientali”.

La Corte costituzionale usa parole forti. Finalmente si affrontano questioni complesse con coraggio.

Quindi, il monito è che bisogna cambiare; se una Regione è da dieci anni in Piano di Rientro c'è qualcosa che non funziona.

In un'altra sentenza (n. 33 del 2019) la Corte costituzionale parla proprio della differenziazione come valore costituzionale e con riguardo all'adozione della legge quadro in materia di autonomie locali, che ancora non è stata approvata, precisa che la differenziazione non solo è un valore garantito e previsto dalla Costituzione, ma talora è un valore necessario. Posto che sarebbe irragionevole trattare allo stesso modo fattispecie diverse.

3. Il mio ottimismo dipende dal fatto che quello di cui qui si discute mi sembra un intervento moderatamente attuativo del regionalismo differenziato e sarebbe un intervento attuativo anche dei criteri/principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Come attuare dunque questo regionalismo differenziato?

Naturalmente, nessuna differenziazione può transitare per il trattenimento da parte delle Regioni virtuose del residuo fiscale. Su questo punto occorre essere chiari. Paradossalmente, però, l'attuazione per le Regioni virtuose, in equilibrio di bilancio, potrebbe invertire la rotta anche per le altre Regioni. Come? Tramite l'attribuzione di alcune competenze e delle relative risorse ancora con il criterio del costo storico. Mi riferisco alla spesa alla quale ricorre lo Stato per esercitare una determinata funzione in quel territorio regionale. Quella spesa, momentaneamente con il costo storico, si trasferisce alla Regione richiedente.

Queste risorse probabilmente possono essere utilizzate da quella Regione in maniera più efficiente ed efficace, con criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, perché la sussidiarietà si evidenzia come un criterio di buona amministrazione, in quanto si svolge una funzione in prossimità di chi ha quelle esigenze.

Quindi, la Regione non può trattenere il residuo fiscale generale ma se l'esercizio di quella funzione con criterio di prossimità determinerà per quelle risorse trasferite un residuo, chiaramente quella Regione lo potrà trattenere.

La Regione non può trattenere il residuo fiscale generale, ma può trattenere il residuo fiscale speciale, quello specifico sull'esercizio della funzione trasferita.

Con un'altra importante sentenza, sempre scritta dal Giudice Luca Antonini, sul bollo auto, la Corte ha acconsentito che vi siano margini di flessibilizzazione dell'autonomia finanziaria regionale, per contemplare anche delle esenzioni.

Quindi, la Regione che incassa quei residui fiscali potrebbe prevedere delle esenzioni e potrebbe implementare il PIL. L'implementazione

del PIL di alcune Regioni potrebbe addirittura implementare il PIL nazionale, cosicché quella differenziazione potrà andare a vantaggio anche delle altre Regioni, facendo in modo che le Regioni virtuose possano conferire addirittura un maggior residuo fiscale generale, pur trattenendo un residuo fiscale specifico su quella competenza.

3.1. Ciò che è indispensabile, a mio avviso, per l'attuazione del regionalismo differenziato è la definitiva attuazione del c.d. "federalismo fiscale". Non si tratta di un capriccio. L'attuazione del "federalismo fiscale" non sarebbe altro che l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, soprattutto del meccanismo dei fondi perequativi richiamato dalla collega Adriana Apostoli.

È, infatti, indispensabile l'istituzione di un fondo perequativo, come dispone l'art. 119 Cost., senza vincolo di destinazione. In una recente sentenza sul tema (n. 71 del 2023), la Corte costituzionale lancia un importante monito al legislatore, precisando che i fondi perequativi devono essere senza vincolo di destinazione. Naturalmente, nel caso di specie, ci si può chiedere perché la Corte dica che questo è un compito che deve spettare al legislatore, perché non sia intervenuta essa stessa. Perché quel vincolo di destinazione era a favore dei LEP, quindi, l'intervento della Consulta, paradossalmente, avrebbe eliminato il finanziamento a quegli specifici LEP finanziati.

L'altra questione rilevante è naturalmente il passaggio dalla spesa storica, con criteri di gradualità, alla spesa standard, perché è proprio questo che produrrebbe probabilmente un danno alle Regioni meno virtuose. Il passaggio dalla spesa storica alla spesa standard danneggerebbe le Regioni meno virtuose, perché il costo standard viene calcolato sulla base delle spese delle Regioni virtuose per l'erogazione di un determinato servizio, ma, nel tempo garantirebbe i residenti in quelle Regioni, che pagheranno prestazioni analoghe alle Regioni virtuose.



4. Mi concentro ora su alcuni profili riguardanti il DDL n. 615 del 2023. Rispondendo anche alle domande del collega Alessandro Morelli.

Perché serve una legge di attuazione dell'art. 116, terzo comma Cost.?

Sono d'accordo sul fatto che se ci fosse un richiamo nell'art. 116 Cost. a una legge di attuazione, sarebbe tutto più semplice ma, allo stato attuale, abbiamo un art. 116 Cost. estremamente lacunoso, tant'è che senza una legge che disciplina la procedura di differenziazione, tutto verrebbe lasciato a un procedimento attuativo caratterizzato dalla contrattazione tra Governo e Regione interessata dalla definizione delle Intese.

In tal caso, le critiche aumenterebbero. Il procedimento devolutivo delle competenze sarebbe lasciato in sostanza a dinamiche politiche tra Governo e Regioni.

4.1. Il procedimento di approvazione delle Intese viene disciplinato in maniera molto dettagliata, forse anche un po' troppo barocca, nell'art. 2 del d.d.l., venendo assicurata una larga partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.

Questo procedimento ha sollevato alcune critiche, a mio avviso prive di fondamento. Si è sostenuto che, addirittura, la procedura derogherebbe l'art. 72 della Costituzione e i regolamenti parlamentari. Ora non entro nel dettaglio, non c'è il tempo per verificare tutte le fasi di questo procedimento, ma mi sembrano tutte fasi che garantiscono un'ampia partecipazione, che soprattutto sono tutte fasi pre-parlamentari, precedenti alla presentazione alle Camere del disegno di legge contenente l'Intesa. È, notoriamente, solo da quel momento in poi che si applica l'art. 72 Cost. e naturalmente i regolamenti parlamentari.

4.2. Oggetto di critica è stato, ancora una volta, lo strumento al quale si ricorre per definire i LEP, ovvero, il DPCM. Vi è chi sostiene, infatti, che la lett. *m*) porrebbe una riserva di legge assoluta in materia, cosicché, lo Stato dovrebbe intervenire unicamente con la legge.

In realtà, in argomento c'è un importante precedente: la sentenza n. 88 del 2003 della Corte costituzionale. In quel caso, la Consulta, risolvendo un conflitto di attribuzione, annulla un Regolamento interministeriale per la definizione dei livelli essenziali attinenti ai Servizi per le tossicodipendenze (c.d. Sert), perché non viene rispettata la procedura legislativamente contemplata.

Tra l'altro, faccio presente che per ben due anni la nostra vita è stata disciplinata da DPCM, in costanza di pandemia. DPCM giustificati in maniera un po' troppo "generosa" dalla Corte costituzionale, in ragione di un incerto fondamento normativo offerto da due decreti-legge.

Tuttavia, la sentenza n. 88 del 2003 ci ricorda che la procedura prevista dal d.d.l. n. 615 per i LEP è una procedura analoga a quella che è stata utilizzata per la definizione dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. L'acquisizione dell'Intesa in Conferenza unificata (prevista entro 30 giorni, salvo "silenzio assenso") e la trasmissione dello schema alle Camere non è altro che un procedimento analogo a quello previsto per l'adozione dei c.d. LEA.

La Corte costituzionale ha legittimato il ricorso a questo strumento (DPCM), quindi la supposta riserva di legge viene concepita dalla Consulta come di natura relativa, poiché la fonte primaria può limitarsi a predisporre una procedura per l'adozione di quei livelli.

Concludendo sul punto, la Corte precisa che, al di là di ogni valutazione di merito sul procedimento configurato e sulla stessa adeguatezza dei livelli essenziali in tal modo individuati, resta indubbio che in tutto il sistema sanitario esiste attualmente una procedura, individuata con fonte legislativa, per la determinazione dei LEA, cosicché, a quella procedura ci si deve conformare.

Non v'è dubbio che la competenza viene attribuita dall'art. 117 Cost. al legislatore, ma, non v'è altrettanto dubbio che la legge può stabilire essa stessa quei livelli, oppure può definire una diversa procedura a quel fine. In tal caso è la legge che costituisce base legale per quella procedura.

In sostanza, la competenza è del legislatore statale ma è lo stesso legislatore statale che sceglie come esercitarla, soprattutto in considerazione del fatto che la procedura qui considerata, per la definizione dei LEA, consente di attivare momenti di concertazione con le Regioni.

Momenti di concertazione che, invece e paradossalmente, non sarebbero possibili nel procedimento legislativo, qualora il legislatore decidesse di legiferare da solo, perché sappiamo che le Regioni non hanno alcuna rappresentanza a livello parlamentare. Il che, a ben riflettere, non è troppo diverso da quanto è successo per il governo dell'emergenza sanitaria.

Quei DPCM, che in una certa fase prevedevano anche sanzioni penali, trovavano fondamento normativo in un'altra disciplina di natura emergenziale, in un decreto-legge, nemmeno in una legge. Eppure, proprio la Corte costituzionale ha salvato quel meccanismo.

4.3. Un altro passaggio che trovo interessante del disegno di legge n. 615 è la parametricità delle Intese. Queste, secondo l'art. 7 del disegno di legge, diventano parametro nel giudizio di legittimità costituzionale ai fini della definizione delle competenze delle Regioni.

Anche questa previsione può essere oggetto di critiche, posto che si determinerebbe un sistema di competenze "a macchia di leopardo". Il che pare, tuttavia, inevitabile, posto che l'art. 116 della Costituzione, nel momento in cui prevede la possibilità di devolvere ulteriori competenze alle Regioni è esso stesso elemento di "rottura costituzionale", in particolare del sistema delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, nonostante – anch'io sono di quest'idea – non vengano trasferite le competenze ma le funzioni attinenti a quelle competenze.

Del resto, qualcosa del genere si è già verificato; un sistema delle competenze "a macchia di leopardo" lo abbiamo già per le Regioni a Statuto speciale, ma, a maggior ragione, lo abbiamo avuto per quelle Regioni dopo l'approvazione della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

In taluni casi, la riforma del Titolo V attribuiva alle Regioni a Statuto speciale maggiori competenze rispetto a quelle previste nei loro Statuti. A tal fine, l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 offriva un chiaro criterio di definizione di quelle ipotesi.

4.4. Il disegno di legge contempla inoltre ulteriori (opportuni) momenti di compartecipazione, concertazione e confronto. Ad esempio, per l'attribuzione di risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite o per le funzioni amministrative che le Regioni intendano trasferire agli enti locali.

Le conclusioni voglio soprattutto dedicarle alle tematiche della copertura finanziaria, questione delicata e complicata.

Il DDL dispone che se dalla definizione dei LEA dovessero derivare nuovi e ulteriori oneri per le finanze pubbliche, occorrerà naturalmente attendere che si individuino le relative coperture.

Il che risponde, a mio avviso, a coerenti esigenze di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, come disposto dagli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione.

Al di là della espressa previsione citata, è evidente che le funzioni attribuite con il meccanismo del regionalismo differenziato devono essere esercitate in equilibrio di bilancio. Questa devoluzione di competenze ha un senso se la Regione alla quale vengono trasferite riesce ad esercitarle con risparmi di spesa rispetto all'attuale costo storico. L'esercizio di una funzione con criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza probabilmente potrà comportare quei risparmi di spesa, tuttavia, non potranno – ma questo già lo dice l'art. 119 – accedere alla differenziazione quelle Regioni che non siano in equilibrio di bilancio, oppure nel cui territorio il complesso degli enti non sia in equilibrio di bilancio.

4.5. L'art. 5 del DDL dispone che l'Intesa individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale.

Mi pare di desumere, quindi, che eventuali costi ulteriori della differenziazione verrebbero sopportati dai soli residenti della Regione richiedente i trasferimenti di funzioni. Il che risponde a opportuni criteri di responsabilità. Ne deriva che potranno aumentare solo per i residenti le compartecipazioni dei tributi erariali maturati sul territorio, così, facendo venire meno un altro argomento di “polemica” ai critici del regionalismo differenziato.

È sicuramente opportuna la previsione del criterio di responsabilità, ovvero collegare l’attribuzione di competenze a una maggior responsabilità politica di fronte ai residenti.

La responsabilità politica/giuridica era comunque già stata contemplata in un decreto legislativo attuativo del “federalismo fiscale”. Quella disciplina, tuttavia, non era concepita con particolare attenzione: prevedeva forme di incandidabilità, si poneva come attuativa dell’art. 126 della Costituzione, che avrebbe potuto comportare lo scioglimento dei Consigli regionali e la decadenza delle Giunte.

Quella previsione, che sarebbe stata immediatamente applicabile, venne invece dichiarata incostituzionale dalla Consulta per le motivazioni citate.

4.6. Proprio in ragione del rispetto delle esigenze finanziarie e dei criteri di efficienza e buona amministrazione che devono accompagnare la devoluzione delle competenze, l’art. 7 del DDL prevede una verifica delle Intese, che naturalmente dovrà essere soprattutto controllo dal punto di vista dei costi e degli eventuali risparmi.

Le Intese, dispone poi l’art. 8, non possono pregiudicare l’entità delle risorse destinate alle altre Regioni.

Proprio quanto lamentavano le Regioni ricorrenti in occasione della sentenza 216 del 2008, quando la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili quei ricorsi perché le Regioni non avevano interesse a contestare un finanziamento ad altri enti territoriali, sulla base dell’assunto

che sarebbe venuta meno una contribuzione generale a favore delle altre Regioni.

Ora, ci si può interrogare se il disegno di legge ponga quello stesso principio e se di fronte alla Corte costituzionale un eventuale ricorso sarebbe comunque inammissibile.

A mio avviso no, perché ora quelle Intese hanno natura di parametro nel giudizio di legittimità costituzionale. Quindi, la parametricità delle Intese conferisce precettività a quella previsione, poiché l'art. 116 Cost. consente la differenziazione secondo le forme e le modalità stabilite dalle Intese, che quindi diventano fonte interposta nel giudizio di legittimità costituzionale.

E questo dovrebbe tranquillizzare ulteriormente i critici del regionalismo differenziato; dovrebbe tranquillizzare quelle Regioni che temono il venir meno di molteplici risorse, perché ora c'è uno strumento precettivo, ovvero, la possibilità di impugnare l'aumento dei costi rispetto a quanto stabilito nell'Intesa di fronte alla Corte costituzionale.

In sostanza, qualora la devoluzione di competenze non avvenisse con criteri di economicità e di risparmio di spesa, ma addirittura con aggravio dei costi, che andrebbero a danno dell'intera collettività e delle altre Regioni, sarà possibile contestare detta devoluzione di fronte alla Corte costituzionale, proprio in ragione della parametricità delle Intese.